



COMUNE DI PIGLIO

PROVINCIA DI FROSINONE

Viale Umberto I° n. 4 – 03010 Piglio (FR) P.I. 00120630603 Tel. 0775/502328 – Fax 0775/501954
info@pec.comune.piglio.fr.it

Prot. n. 5247 del 10/06/2026

**Ordinanza contingibile ed urgente
ex art. 50 comma 4 - 5 e art. 54 del D.Lgs. 267/2000
N. 8 del 10/06/2026**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.
PREVENZIONE INCENDI TUTELA AMBIENTALE PULIZIA FONDI INCOLTI.**

PREMESSO che

- la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati;
- che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità ha inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre, per cui tutto il territorio della Regione Lazio è da considerarsi “area a rischio”;

CONSIDERATO che sistematicamente pervengono segnalazioni in merito allo stato d’incuria e abbandono in cui versano appezzamenti di terreno di proprietà privata, con presenza di rovi, arbusti e sterpaglie, che possono creare problemi di decoro, d’igiene, salute pubblica ed in molti casi date le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni, nonché per la sicurezza della viabilità;

PRESO ATTO che i lotti privati, aventi i fronti su strade comunali, provocano spesso gravi problemi di visibilità, a causa dell’incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente la manutenzione del verde, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RILEVATO che l’abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (spesso non recintati) fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;

TENUTO CONTO che in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, la citata incuria potrebbe determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi;

VISTA la legge 21/11/2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO la Deliberazione 25 maggio 2023, n.228 – “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art.50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]”;

VISTO l’art.54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

VISTO l’art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 423, 423bis, 449 e 650 c.p.;

VISTO l’art.7 bis, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt.14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. n.90,91,92,93,93,95 e 96 del Regolamento Regionale n.7 del 18/04/2005;

VISTO il D.Lgs.n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il R.D. n.3267 del 30/12/1923;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

Per le ragioni in premessa indicate, di provvedere, **a far data dalla pubblicazione della presente**, ai singoli privati ed agli Enti pubblici e privati in qualità di proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, ricadenti all’interno del territorio comunale, ciascuno per le rispettive competenze a propria cura e spese:

- a. Di provvedere alla pulizia e manutenzione del verde in genere, nelle aree private (terreni, giardini, cortili etc) alla rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica;
- b. Di provvedere alla rimozione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire la sicurezza dal rischio incendi nonché il decoro e la pulizia urbana;
- c. Di provvedere alla manutenzione dei lotti, con estirpazione di arbusti, cespugli selvatici, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, inoltre la rimozione di rifiuti e qualunque altro materiale di diversa natura, che possa essere fonte di incendio, conferendoli in idonei luoghi;
- d. **Che i frontisti, intesi come proprietari o conduttori di fondi confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali, vicinali, provinciali, puliscono da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva l’area limitrofa alla strada ed alle recinzioni**;
- e. Che si provveda a **smaltire tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio delle aree incolte e dalla pulizia di fronti stradali e cunette**, secondo le norme di raccolta differenziata stabilite per il territorio comunale;
- f. Di **mantenere in buono stato di conservazione e pulizia** le aree sopra indicate, anche successivamente al primo intervento, per tutta la durata del periodo a rischio e comunque almeno fino al 15 ottobre.

Stante quanto sopra, inoltre,

E’ FATTO DIVIETO di

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Bruciare stoppe, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili;
- Eliminare sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco;
- Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, se non specificatamente autorizzati;
- Accendere falò in tutto il territorio comunale, gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in movimento;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiali di qualsiasi natura ammassato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;

SANZIONI

Chiunque violi la presente ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato:

In caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, entro e non oltre il 15 giugno, sarà elevata una sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 bis e ss.mm.ii. (da € 25,00 a € 500,00), dal Codice della strada art. 29 (da € 173,00 a € 694,00) o da altre disposizioni di legge;

Al personale del Comando Polizia Locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:

- il controllo del territorio comunale;
- il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
- l'irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento e l'imposizione del termine perentorio di giorni 10 per l'esecuzione degli interventi tesi alla risoluzione delle criticità;
- il conseguente inoltro di denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. a carico degli inadempienti, in caso di inottemperanza alla diffida, nei termini di cui sopra, contestata al momento dell'accertamento delle violazioni.
- In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

AVVERTE altresì i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie:

- che saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quelle impartite con la presente ordinanza;
- che il Corpo di Polizia Locale e tutti gli organi deputati alla vigilanza provvederanno ad effettuare i controlli sullo stato dei luoghi, incrementando la frequenza durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo e provvedendo, in caso di violazioni, ad emanare i provvedimenti amministrativi e sanzionatori di legge.

DISPONE INFINE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Piglio e affissa nei punti principali del territorio comunale;

Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Frosinone (protocollo.preffr@pec.interno.it)
- Polizia Locale del Comune di Piglio
- Stazione dei Carabinieri del Comune di Piglio (tfr20028@pec.carabinieri.it)
- Stazione dei Carabinieri Corpo Forestale di Fiuggi (ffr43026@pec.carabinieri.it)

Il Sindaco
Mario Felli